

Studio Legale
Avv. Mario Chieffallo
Patrocinante in Cassazione
Viale Olimpico n. 4
88040 SAN MANGO D'AQUINO (CZ)
Tel/Fax 0968.96193
Cell. 347.5448213

TRIBUNALE DI ENNA

in funzione di Giudice del Lavoro

**Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di notificazione
per pubblici proclami**

PER

GRISTINA Luca, nato a Enna in data 05.08.1979 e residente a Villarosa (EN) in viale Gorizia, n. 16/A, C.F.: GRSLCU79M05C342Z ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avv. Mario Chieffallo del Foro di Lamezia Terme, C.F.: CHFMRA72A19M208T, PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it, fax 0968.96193, che lo rappresenta e difende giusta procura posta in calce al presente atto; il predetto difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0968.96193 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it

-ricorrente-

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro-tempore*;



- **U.S.R. Sicilia – Ambito Territoriale per la provincia di Enna**,
in persona del legale rappresentate *pro-tempore*, con sede in Enna,
via Via Varisano n. 2;

- **I.I.S. “*Enrico Medi*” di Leonforte (EN)**, in persona del Dirigente
Scolastico *pro-tempore*, con sede in Leonforte (EN), via A. Vivaldi,
n. 2;

tutti elettivamente domiciliati *ope legis* presso l’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, con sede in Caltanissetta,
via Libertà n. 174, PEC: ads.cl@mailcert.avvocaturastato.it

-resistenti-

NONCHE’

- eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella terza
fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto del personale ATA -
profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e
collaboratore scolastico- pubblicate dall’I.I.S. “*E. Medi*” di
Leonforte (EN), valide per il triennio 2021/2024

-controinteressati-

OGGETTO

Riconoscimento e attribuzione del maggior punteggio, nelle
graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA -profili di AA,
AT e CS-, per il servizio militare di leva.

^^^^

FATTO

- In data 08.04.2021 il sig. Gristina Luca presentava, tramite il
portale telematico ai sensi del DM n. 50 del 03.03.2021, domanda



di aggiornamento della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA -profilo di *Assistente Amministrativo*, *Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico*- valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 (*cfr. all. n. 1*);

-le graduatorie definitive pubblicate dell' I.I.S. "*E. Medi*" di Leonforte (EN) riportava il seguente punteggio:

A) **10,37** per il profilo di "*Assistente Amministrativo*", così determinato, giusta scheda valutazione titoli (*cfr. all. n. 2*):

* 2,40 punteggio precedente, attribuito a fronte dei titoli e dei servizi dichiarati fino al 2014 [ossia 1,50 per attestato di qualifica professionale di cui all'art.14 della legge 845/78; 0.55 per il titolo di servizio militare di leva svolto dal 21.07.1999 al 06.06.2000 (0,05 x 11 mesi di servizio); 0.35 per il titolo di servizio civile svolto dal 03.12 2007 al 03.06.2008 (0,05 x 6 mesi di servizio civile dichiarati nella domanda del 2011) (*cfr. storico all. n. 3*);

* 6,17 titolo di accesso -diploma di maturità-;

* 1,60 per titoli culturali [1,00 per attestato di addestramento professionale; 0,60 per ECDL livello specialised]

* 0,20 per titoli di servizio [ossia 0,05 x 4 mesi per il restante periodo di servizio civile nazionale -01.08.2008/02.12.2008 dichiarato nella domanda del 2021].

B) **7,87** per il profilo di "*Assistente Tecnico*" così determinato, giusta scheda di valutazione titoli (*cfr all. n. 4*):

* 0,90 punteggio precedente, attribuito a fronte dei titoli e dei servizi dichiarati fino al 2014 [ossia 0,55 per il titolo di servizio militare di leva svolto dal 21.07.1999 al 06.06.2000 (0,05 x 11 mesi di servizio); 0.35 per il titolo di servizio civile svolto dal 03.12 2007 al 03.06.2008(0,05 x 6 di servizio civile dichiarati in domanda del 2011) (*cfr. storico all. n. 3*);



- * 6,17 titolo di accesso -diploma di maturità-;
- * 0,60 per titoli culturali [0,60 per ECDL livello specialised];
- * 0,20 per titoli di servizio [ossia 0,05 x 4 mesi per il restante periodo di servizio civile nazionale -01.08.2008/02.12.2008- dichiarato nella domanda del 2021].

C) **9,57** per il profilo di “*Collaboratore Scolastico*”, giusta scheda di valutazione titoli (*cfr. all. n. 5*);

- * 0,90 punteggio precedente, attribuito a fronte dei titoli e dei servizi dichiarati fino al 2014 [ossia 0,55 per il titolo di servizio militare di leva svolto dal 21.07.1999 al 06.06.2000 (0,05 x 11 mesi di servizio); 0,35 per il titolo di servizio civile svolto dal 03.12.2007 al 03.06.2008 (0,05 x 6 di servizio civile dichiarati in domanda del 2011) (*cfr. storico all. n. 3*);

- * 6,17 titolo di accesso -diploma di maturità-;
- * 2,30 per titoli culturali e certificazioni informatiche [punti 2,00 per n. 2 titoli rilasciati dalla Regione; punti 0,30 per ECDL livello specialised];
- * 0,20 per titoli di servizio [ossia 0,05 x 4 mesi per il restante periodo di servizio civile nazionale -01.08.2008/02.12.2008- dichiarato nella domanda del 2021].

- Il punteggio assegnato al sig. Gristina, per i differenti profili professionali, è errato in quanto il servizio militare di leva espletato dal 21.07.1999 al 06.06.2000 avrebbe dovuto ottenere la valutazione di punti 5,50 (0,50 x 11 mesi), anziché quella ridotta a 0,55 (pari a 0,05 x 11 mesi di servizio);

- il titolo di servizio di leva militare è stato valutato in misura ridotta perché il Ministero, nei suoi decreti ministeriali di aggiornamento/inserimento delle graduatorie di III^a fascia di circolo e di istituto, ha previsto che “Il servizio militare di leva e i



servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva” (cfr. dm n. 59/2008 all. n. 6; cfr. dm n. 104/2011 all. n. 7; cfr. dm n. 717/2014 all. n. 8; cfr. dm n. 640/2017 all. n. 9; cfr. dm. n. 50/2021 all. n. 10).

- la valutazione ridotta del titolo di servizio militare di leva è in palese contrasto con i chiari disposti normativi, anche di rango costituzionale, che non sanciscono nessuna distinzione tra servizio prestato in costanza di nomina o meno, bensì lo considerano valido a tutti gli effetti;

- inoltre, la distinzione tra servizio prestato in costanza di nomina o meno è irragionevole e illogica e si scontra con aspetti concreti e/o fattuali: a) chi era soggetto all'obbligo di leva non poteva esimersi, pena la commissione del reato di diserzione e/o retinenza; b) l'aspirante di sesso maschile, prima di adempiere l'obbligo di leva, non può essere assunto nella p.a., tant'è che deve (ancora oggi) indicare a pena d'inammissibilità della domanda ATA, “la posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale il candidato sia stato eventualmente chiamato” (cfr. art. 3 lett. d), del d.m. 50/2021; art. 3 lett. e) del dm. n. 59/2008; art. 3 comma 3.1 lett. d) del dm 640/2017);

- nel caso specifico, il sig. Gristina Luca era sottoposto all'obbligo di leva (solo con la legge n. 226/2004 sono state sospese le



chiamate a partire dal 1° gennaio 2005, rimanendo, comunque, obbligati allo svolgimento del servizio militare i nati entro il 1985) che ha espleto dal 21.07.1999 al 06.06.2000, come comprovato dal foglio di congedo illimitato (cfr. all. n. 11).

- il sig. Gristina ha indicato il titolo di servizio militare fin dalla prima richiesta di inserimento nella III^ fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA -profilo di *Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico*, avvenuta nel triennio 2008-2011 (cfr. all. n. 12), nonché nella domanda di aggiornamento del triennio 2017-2020 (cfr. all. n. 13) e, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del d.m. n. 50/2021, secondo cui “Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di istituto di terza fascia del precedente triennio, (...), dovranno presentare domanda di aggiornamento esclusivamente per le informazioni relative a titoli di cultura o servizi non dichiarati in precedenza, (...)”, non è stato indicato nella domanda del 2021-2024 perché già dichiarato nel precedente triennio di aggiornamento.

Tutto ciò premesso in fatto, il sig. Gristina Luca agisce in giudizio per ottenere il legittimo punteggio con la conseguente corretta collocazione nella graduatoria di terza fascia del personale ATA -profilo di *Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico*,- pubblicate dall'I.I.S. “E. Medi” di Leonforte (EN) e valide per il triennio 2021/2024, per le seguenti ragioni in



DIRITTO

1) Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Preliminarmente sembrano opportune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia.

Sul punto deve evidenziarsi che la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nelle stesse, ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (*cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 3032/2011*).

La controversia di cui trattasi non inerisce a procedure concorsuali, bensì al corretto posizionamento in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili.

Si rileva, altresì, che per l'individuazione del Giudice dotato della giurisdizione, occorre avere riguardo al *petitum* sostanziale, come reiteratamente evidenziato dai Giudici di legittimità (*Cassazione, Sezioni Unite civili, Ordinanza 9 dicembre 2019 n. 32112; si veda anche Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 3-21 maggio 2014 n. 11229*) da identificarsi per come oggettivamente risulta dal complesso delle richieste e dei fatti allegati.

Nel caso di specie, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo al riconoscimento del giusto punteggio da assegnare al titolo posseduto -sull'assunto secondo cui tale diritto gli scaturisce direttamente dalla normazione primaria eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che



preclude la corretta valutazione del titolo-, giammai all'annullamento di un atto amministrativo generale o di un regolamento ministeriale.

Si rileva, altresì, che la Corte d'Appello di Milano, con la recente sentenza n. 500 del 2 maggio 2023 (*cfr all. n. 14*) ha confermato la giurisdizione del Giudice Ordinario in ordine alle vertenze riguardanti le graduatorie di istituto.

Aderiscono a questa tesi anche altre recenti pronunce: TAR Lombardia n. 128/2021, TAR Toscana n. 236/2021, TAR Campania n. 2026/2021, TAR Lazio n. 10388/2020 (*cfr. all. nn. 15, 16, 17 e 18*), nonché Corte App. Genova n. 247/2020.

Peraltro, da ultimo, ma non per importanza, milita a favore della competenza del giudice ordinario la circostanza che lo stesso DM 50/21 all'art. 8, comma 4°, prevede che la graduatoria è impugnabile con ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Da quanto sopra è chiara la giurisdizione del Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro.

^^^^

In limine.

È illogica la disposizione ministeriale che assegna un punteggio ridotto al titolo di servizio militare (o assimilato) prestato non in costanza di nomina, in quanto esiste una causa ostativa all'accesso agli impieghi nella p.a. per chi non è in regola con l'obbligo. Quindi, l'aspirante di sesso maschile non può accedere ai pubblici impieghi prima di aver adempiuto l'obbligo; conseguentemente, è impossibile che la leva possa essere espletata in costanza di nomina, come, invece, pretende il Ministero.



L'esistenza della clausola ostativa d'accesso ai pubblici impieghi si ritrova, puntualmente, nei decreti di aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto ATA come precisato in punto di fatto (*cfr. allegati nn. 6, 7, 8, 9 e 10*), che prevedono tra i requisiti di accesso, **a pena di inammissibilità della domanda**, la dichiarazione degli aspiranti di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva.

Il DPR del 9 maggio 1994, n. 487 all'art. 2 comma 7-*bis* (comma oggi abrogato) tra i requisiti generali di accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni indicava espressamente che *“I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo”*. L'abrogazione del comma 7-bis in virtù della trasformazione del servizio militare da obbligatorio a volontario non cambia la sostanza delle cose per coloro che, come l'odierno ricorrente, erano soggetti all'obbligo, perché nati entro l'anno 1985, giusta L. n. 266/2004. Infatti, tale requisito è ancora richiesto dall'art. 3 lett. d), del d.m. 50/2021.

Non a caso, per evitare irregolarità, gli aspiranti indicano in domanda, nella sezione *“altre dichiarazioni”*, di aver adempiuto l'obbligo di leva. Così come anche l'odierno ricorrente.

Detto ciò, davvero, non si comprende il senso della disposizione. Infatti, se un soggetto di sesso maschile non può accedere ai pubblici impieghi prima di aver adempiuto l'obbligo di leva, è impossibile che il servizio di leva possa essere espletato in costanza di nomina !

Non a caso, i precedenti giurisprudenziali risalenti al 2013 (*cfr. all. n. 19 -sent. Trib. Alba, n. 19/2013 del 19.06.2013-; all. n. 20 -sent. Trib. Monza, n. 812/2013 del 19.11.2013-; all. n. 21 -sent. Trib.*



Saluzzo del 12.09.2012-), quando era ancora viva la memoria storica della leva, riconobbero il diritto al punteggio pieno per il titolo di servizio agli aspiranti di sesso maschile che agirono in giudizio contro il Ministero che, successivamente alla trasformazione del servizio miliare da obbligatorio a volontario, iniziò ad assegnare al titolo un punteggio ridotto sul presupposto errato che il servizio di leva non era stato espletato in costanza di nomina.

A fronte di tanto il Ministero avrebbe dovuto assegnare, in ossequio alle norme primarie, il maggior punteggio al titolo di servizio per il militare di leva.

^^^^

2) Violazione dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994. Violazione dell'art. 52, comma 2, della Costituzione. Violazione dell'art. 4 della L. n. 282/1969. Violazione del principio dell'affidamento. Violazione dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e DPR 9 maggio 1994 n. 487. Disparità di trattamento.

La disposizione ministeriale, che differenzia la valutazione del titolo a seconda se prestato in costanza di nomina o meno, contrasta apertamente con il disposto dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994 -Testo Unico della scuola- che, per il personale ATA, dispone: **“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”**.

La portata assolutamente generale del terzo comma dell'art. 569 del D.Lgs. 297/1994 (e dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994, per il personale docente) non è connotata da limitazioni di sorta e, pertanto, va applicato anche alle graduatorie, le quali, benché non si



qualifichino come concorsi, sono selezioni "latu sensu" concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro (cfr. Corte Cass. 8/02/2011, n. 3032; Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 02/03/2020, n. 5679 -rv. 657513-02-).

Tutto ciò "(...) comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive (...)" (cfr. TAR Lazio, n. 6421/2008, 8 luglio 2008).

La coerenza legislativa sul punto è rigorosa, infatti, anche l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/1994, per il personale docente statuisce riguardo la "validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile". Sul punto, infatti, l'Ecc.mo Consiglio di Stato ha sancito che "l'art. 485, comma 7, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 prevede che il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può essere oggetto di restrizione interpretativa" (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 18.09.2015 n. 4343; vedi anche TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, 29.01.2010 n. 1178). Il legislatore ha comunque stabilito che l'art. 485, comma 7, del D.Lgs. 297/1994 si applichi anche al personale docente non di ruolo incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto, ciò in ossequio all'art. 541, comma 2°, del D.Lgs. n. 297/1994 secondo cui "Per quanto non espressamente previsto nel presente capo, al personale docente non di ruolo, si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Testo Unico riferite ai docenti di ruolo; e all'uopo, ricordiamo a noi stessi che, ai sensi dell'art. 4, comma 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le norme previste per il personale docente devono applicarsi anche personale amministrativo, tecnico



ed ausiliario. Anche da tale prospettiva è chiaro che sia per il personale docente che per il personale ATA il titolo di servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti.

^^^^

È da evidenziare, altresì, che la differenza del servizio a seconda se prestato in costanza di nomina o meno contrasta con l'art. 2050 del D.Lgs. 66/2010 rubricato “*Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici*” che così recita: “I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.

Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.

L'art. 2050, commi 1 e 2 del D.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare), va letto in combinato disposto con gli artt. 569 del D. Lgs. 297/1994 (e dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994 che riguarda, come già detto, il personale docente) e 52, comma 2, della Costituzione, per una interpretazione costituzionalmente orientata con l'effetto giuridico secondo il quale “*chi sia chiamato ad un servizio nell'interesse della nazione non deve essere parimenti*



costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi” (cfr. Corte di Cassazione – Ordinanza n. 5679/2020 del 02.03.2020).

Invero, la valutazione ridotta del predetto titolo comporta, inevitabilmente, la perdita della sua utile valutazione.

^^^^

Anche l'art. 4 della L. n. 282/1969 sanciva espressamente che “*ai fini della valutazione dei titoli di servizi il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità **sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica** (...)”*. E' vero che la L. 282/1969 è stata abrogata dal combinato disposto del comma 1 dell'art. 1 e dell'allegato al D.Lgs. 13 dicembre 2010 n. 212 a decorrere dal 16 dicembre 2010, ma è altrettanto vero che **il titolo posseduto dal ricorrente è stato conseguito in data 06.06.2000 (data di congedo)** anteriormente, cioè, all'abrogazione della legge n. 282/1969; **pertanto, il titolo deve essere valutato, giusto anche il principio di affidamento, secondo le norme vigenti al momento del conseguimento, ossia come servizio scolastico con la massima qualifica**.

^^^^

Granitica è anche la recente giurisprudenza che riconosce il punteggio pieno, e non ridotto, per ogni anno di servizio militare (o anche per il servizio civile), prestato non in costanza di nomina (cfr. sentenza Trib. Bergamo n. 283_22 del 11.05.22; sentenza Trib. Busto Arsizio n. 63_23 del 20.02.23; sentenza Trib. Caltanissetta n. 247_23 del 20.07.23; sentenza Trib. Como n. 33_2023 del 02.02.23; sentenza Trib. Cosenza n. 2195_2022 del 21.12.22; sentenza Trib. di Fermo n. 13_2023 del 19.01.23; sentenza Trib. Ferrara n. 116_22 del 15.11.22; sentenza Trib. Ferrara n. 117_22



del 15.11.22; sentenza Trib. Foggia n. 1629_23 del 09.05.23; sentenza Trib. Forlì n. 98_23 del 23.05.23; sentenza Trib. Marsala n. 53_2023 del 31.01.23; sentenza Trib. Milano n. 1696_22 del 30.06.22; sentenza Trib. Padova n. 683_2022 del 20.12.22; sentenza Trib. Piacenza n. 45_23 del 21.03.23; sentenza Trib. Piacenza n. 55_23 del 18.04.23; sentenza Trib. Piacenza n. 80_23 del 30.05.23; sentenza Trib. Potenza n. 259_23 del 30.03.23; sentenza Trib. Roma n. 1852_23 del 22.02.23; sentenza Trib. Roma n. 2915_23 del 21.03.23; sentenza Trib. Roma n. 4561_23 del 04.05.23; sentenza Trib. Roma n. 6878_23 del 03.07.23; sentenza Trib. Trapani n. 42_2023 del 25.01.23; sentenza Trib. Udine n. 20_2023 del 24.01.23).

Nel medesimo solco esegetico, del resto, è la giurisprudenza del Giudice Amministrativo di secondo grado. Invero, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5408/2021 del 01.10.2021, ha accolto l'istanza cautelare e a seguito di essa l'Amministrazione provvedeva a *“rideterminare in aumento il punteggio in graduatoria”* attribuendo agli istanti un punteggio *“pari a 6”* punti per il periodo di leva, anche se svolto non in costanza di nomina, consentendo di addivenire, in ragione della migliore collocazione in graduatoria, alla stipula di contratti di supplenza, con conseguente consolidamento della loro condizione professionale; nell'ambito dello stesso procedimento (REG. RIC n. 7657/2021) il Consiglio di Stato, nella motivazione della sentenza n. 1720/2022 del 10.03.2022, non condivide l'interpretazione del Ministero secondo cui *“...soltanto il servizio di leva o i servizi assimilati prestati in costanza di rapporto di lavoro potessero essere valutati con attribuzione di punti 6 per l'anno intero, mentre tale punteggio non*



spettasse a coloro che avevano espletato il servizio non in costanza di nomina”.

Ancora, il Consiglio di Stato con ordinanza n. 6581/2021 del 10.12.2021 ha disposto espressamente che l’Amministrazione Scolastica è tenuta ad adottare atti idonei a riconoscere ai ricorrenti il punteggio in forma piena ed ha così statuito: “...considerato... la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio, con conseguente obbligo dell’amministrazione di adottare, nelle more del giudizio, atti finalizzati a riconoscere il servizio militare” (cfr. CDS, Sez. VI, n. 5196 del 24.09.2021; **vedi anche CDS, sentenza n. 266/23 del 09.01.2023**; CDS, sentenza n. 1720/22 del 10.03.2022; CDS, sentenza n. 3286/22 del 27.04.2022; CDS, sentenza n. 7383/22 del 23.08.2022).

Purtroppo, nonostante l’orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità e di merito, nonché quella amministrativa, il Ministero rimane fermo sulle proprie posizioni rifiutando di adeguarsi a quanto statuito nelle pronunce giudiziali. Eppure, l’adeguamento all’interpretazione giudiziale non avrebbe alcuna conseguenza sul piano erariale e potrebbe ridurre l’enorme mole di contenzioso che grava sull’Amministrazione.

^^^^

È doveroso evidenziare all’Ill.mo Sig. Giudice la disparità di trattamento perpetrata dall’amministrazione resistente: il titolo di servizio militare o assimilato viene valutato con un parametro differente per il personale docente non di ruolo. Nella specie, il DM n. 201 del 25 maggio 2000 “Regolamento recante norme sulla modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n 124”,



pubblicato in G.U. il 20 luglio 2000 n. 168, riconosce valore al servizio militare (o assimilato) e all'allegato A, Punto E n. 10, e stabilisce che esso è valutato *“come servizio di prima fascia solo in una graduatoria a scelta dell'interessato e come servizio di seconda fascia in eventuali altre graduatorie”*. Ricordiamo a noi stessi che al servizio di prima fascia vengono assegnati 12 punti come previsto espressamente dal DM 201/2000 All. A punto E n. 1 (ove la prima fascia è valutata come servizio specifico) (*cfr. all. n. 22*); pertanto, mentre l'aspirante docente-supplente incluso nelle graduatorie di III^a fascia di circolo e di istituto ottiene per il predetto titolo l'assegnazione di 12 punti l'aspirante ATA-supplente ottiene solo il risicato punteggio di 0,05 per ogni mese di servizio o frazione di 15 giorni.

^^^^

Infine, la previsione ministeriale -di assegnare per il titolo di servizio militare espletato non in costanza di nomina il medesimo punteggio (ridotto) previsto per qualsiasi altro servizio prestato presso le altre pubbliche amministrazioni- contrasta, altresì, con il chiaro disposto dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, che unifica tutte le amministrazioni statali e testualmente recita: *“Per amministrazioni pubbliche si intendono **tutte le amministrazioni dello Stato**, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, ...”*. È lapalissiano che la predetta disposizione legislativa considera *“**amministrazioni pubbliche**” tutte le amministrazioni dello Stato* senza differenziazioni di sorta.

È arbitraria, quindi, la condotta dell'Amministrazione che valuta in modo differente i titoli a seconda dell'amministrazione (scolastica,



degli enti locali, delle Regioni ecc.) presso la quale il servizio è stato espletato!!! L'amministrazione non ha discrezionalità in tal senso, lo stesso DPR 9 maggio 1994 n. 487 nulla dispone al riguardo.

^^^^

Per tutte le prefate considerazioni, il sig. Gristina Luca ha diritto, per il servizio di leva obbligatorio svolto dal 21.07.1999 al 06.06.2000, al riconoscimento e all'attribuzione del punteggio pieno di 5,50 (0,50 punti x 11 mesi di servizio), con conseguente rideterminazione del punteggio totale assegnatogli in graduatoria come, qui, di seguito specificato:

- **15,32** per il profilo di *“Assistente Amministrativo”*, così determinato:
 - * 6,17 titolo di accesso -diploma di maturità-;
 - * 1,50 per attestato di qualifica professionale di cui all'art.14 della legge 845/78;
 - * 5,50 per il titolo di servizio militare di leva svolto dal 21.07.1999 al 06.06.2000 (0,50 x 11 mesi di servizio);
 - * 0,35 per il titolo di servizio civile svolto dal 03.12 2007 al 03.06.2008 (0,05 x 6 mesi di servizio civile dichiarati nella domanda del 2011);
 - * 1,60 per titoli culturali [1,00 per attestato di addestramento professionale; 0,60 per ECDL livello specialised];
 - * 0,20 per titoli di servizio [ossia 0,05 x 4 mesi per il restante periodo di servizio civile nazionale -01.08.2008/02.12.2008 dichiarato nella domanda del 2021].
- **12,82** per il profilo di *“Assistente Tecnico”* così determinato:
 - * 6,17 titolo di accesso -diploma di maturità-;



* 5,50 per il titolo di servizio militare di leva svolto dal 21.07.1999 al 06.06.2000 (0,50 x 11 mesi di servizio);

* 0,35 per il titolo di servizio civile svolto dal 03.12 2007 al 03.06.2008 (0,05 x 6 di servizio civile dichiarati in domanda del 2011);

* 0,60 per titoli culturali [0,60 per ECDL livello specialised];

* 0,20 per titoli di servizio [ossia 0,05 x 4 mesi per il restante periodo di servizio civile nazionale -01.08.2008/02.12.2008- dichiarato nella domanda del 2021].

- **14,52** per il profilo di “*Collaboratore Scolastico*”, così determinato:

* 6,17 titolo di accesso -diploma di maturità-;

* 5,50 per il titolo di servizio militare di leva svolto dal 21.07.1999 al 06.06.2000 (0,50 x 11 mesi di servizio);

* 0,35 per il titolo di servizio civile svolto dal 03.12 2007 al 03.06.2008 (0,05 x 6 di servizio civile dichiarati in domanda del 2011);

* 2,30 per titoli culturali e certificazioni informatiche [punti 2,00 per n. 2 titoli rilasciati dalla Regione; punti 0,30 per ECDL livello specialised];

* 0,20 per titoli di servizio [ossia 0,05 x 4 mesi per il restante periodo di servizio civile nazionale -01.08.2008/02.12.2008 dichiarato nella domanda del 2021].

^^^^

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate I.I.S. “*Enrico Medi*” di Leonforte (EN), qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei



soggetti in graduatoria, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIM e/o del predetto Istituto scolastico.

Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che ora si trovano in una migliore collocazione in graduatoria rispetto alla ricorrente. Tuttavia, la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile in ragione dell'impossibilità di identificare i controinteressati.

Si rileva, altresì, che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato 19.02.1990 n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante della Gazzetta Ufficiale. Al contrario, il sito istituzionale del Ministero e la sede locale è, invece, costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fini che qui interessano.

Invero, *“In tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell'art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio”* (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919).



Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet istituzionale del MIM e/o I.I.S. "Enrico Medi" di Leonforte (EN).

^^^^

Per le suesposte ragioni, il sig. Gristina Luca, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

che la Giustizia adita, previa fissazione dell'udienza di discussione, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, *contrariis reiectis*:

- in via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno:
autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del MIM e/o dell'I.I.S. "Enrico Medi" di Leonforte (EN);
- per i motivi dedotti in narrativa:
 - a) riconoscere, per ogni singolo profilo di pertinenza del ricorrente, il giusto punteggio per il titolo di servizio militare di leva svolto dal 21.07.1999 al 06.06.2000 che è pari a 5,50 punti (0,50 x 11 mesi di servizio);
 - b) riconoscere e attribuire, così, al ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dall' I.I.S. "Enrico Medi" di Leonforte (EN), e valide per



il triennio 2021/2024, il diritto ad un punteggio totale e complessivo di:

15,35 -per il profilo di *assistente amministrativo*-;

12,82 -per il profilo di *assistente tecnico*-;

14,52 -per il profilo di *collaboratore scolastico*-.

c) in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente.

- Con vittoria di spese, compensi e onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c..

Salvis iuribus.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 il sottoscritto avvocato dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato ed è, quindi, soggetta al pagamento del C.U., ridotto alla metà, per € 259,00.

Si producono con allegazione nel fascicolo di parte:

- 1) domanda inclusione graduatoria del personale ATA del 08.04.2021 prot. n. 3550874;
- 2) scheda di valutazione titoli profilo AA;
- 3) storico punteggio 2014;
- 4) scheda di valutazione titoli profilo AT;
- 5) scheda di valutazioni titoli profilo CS;
- 6) dm n. 59/2008;
- 7) dm n. 104/2011;
- 8) dm n. 717/2014;
- 9) dm n. 640/2017;
- 10)dm n. 50/2021;
- 11)foglio congedo illimitato;



- 12)domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA -triennio 2008-2011, del 21.07.2008, prot. n. 4759;
- 13)domanda aggiornamento graduatorie di circolo e di istituto - triennio 2017-2020, del 13.10.2017, prot. n. 3551;
- 14)sentenza Corte Appello Milano n. 500 del 02.05.2023;
- 15)sentenza TAR Lombardia n. 128/2021;
- 16)sentenza TAR Toscana n. 236/2021;
- 17)sentenza TAR Campania n. 2026/2021;
- 18)sentenza TAR Lazio n. 10388/2020;
- 19)sentenza Tribunale di Alba, n. 19/2013 del 19.06.2013;
- 20)sentenza Tribunale di Monza, n. 812/2013 del 19.11.2013;
- 21)sentenza Tribunale di Saluzzo del 12.09.2012;
- 22)D.M. n. 201/2000;
- 23) titolo di studio del ricorrente.
- 24)graduatorie definitive personale ATA profilo AA;
- 25)graduatorie definitive personale ATA profilo AT;
- 26)graduatorie definitive personale ATA profilo CS;
- 27)sentenza Trib. Bergamo n. 283_22 del 11.05.22;
- 28)sentenza Trib. Busto Arsizio n. 63_23 del 20.02.23;
- 29)sentenza Trib. Caltanissetta n. 247_23 del 20.07.23;
- 30)sentenza Trib. Como n. 33_2023 del 02.02.23;
- 31)sentenza Trib. Cosenza n. 2195_2022 del 21.12.22;
- 32)sentenza Trib. di Fermo n. 13_2023 del 19.01.23;
- 33)sentenza Trib. Ferrara n. 116_22 del 15.11.22;
- 34)sentenza Trib. Ferrara n. 117_22 del 15.11.22;
- 35)sentenza Trib. Foggia n. 1629_23 del 09.05.23;
- 36)sentenza Trib. Forlì n. 98_23 del 23.05.23;
- 37)sentenza Trib. Marsala n. 53_2023 del 31.01.23;



- 38)sentenza Trib. Milano n. 1696_22 del 30.06.22;
- 39)sentenza Trib. Padova n. 683_2022 del 20.12.22;
- 40)sentenza Trib. Piacenza n. 45_23 del 21.03.23;
- 41)sentenza Trib. Piacenza n. 55_23 del 18.04.23;
- 42)sentenza Trib. Piacenza n. 80_23 del 30.05.23;
- 43)sentenza Trib. Potenza n. 259_23 del 30.03.23;
- 44)sentenza Trib. Roma n. 1852_23 del 22.02.23;
- 45)sentenza Trib. Roma n. 2915_23 del 21.03.23;
- 46)sentenza Trib. Roma n. 4561_23 del 04.05.23;
- 47)sentenza Trib. Roma n. 6878_23 del 03.07.23;
- 48)sentenza Trib. Trapani n. 42_2023 del 25.01.23;
- 49)sentenza Trib. Udine n. 20_2023 del 24.01.23;

S. Mango d'Aquino, addì 20.11.2023

-avv. Mario Chieffallo-

